



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 27/05/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, il primo (n. ***625) stipulato in data 08/10/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 28/07/2020, e il secondo (n. ***705) stipulato in data 30/07/2010 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 16/11/2015, e in relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento (n. ***573), stipulato in data 08/10/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 04/08/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***625 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.336,60 per commissioni di attivazione, commissioni di gestione, commissioni di intermediazione e spese di istruttoria non maturate, al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione; chiede altresì il rimborso degli "oneri di rinnovo" di € 214,73 applicati illegittimamente in conteggio estintivo;
- per il contratto n. ***705:
 - in via principale, la somma di € 2.839,20 a titolo di ripetizione integrale dei costi di intermediazione; come meglio specificato in sede di reclamo, in ragione della nullità della relativa clausola per violazione delle disposizioni previste dall'art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, dal d. lgs. 141/2010 (art. 128 – sexies T.U.B), che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito. Chiede, inoltre, la retrocessione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni di attivazione (€ 566,61), delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni di gestione (€ 310,40), delle spese di istruttoria (€ 145,00), del premio assicurativo (€ 142,91), al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda avanzata in via principale, il rimborso della somma complessiva di € 2.537,19 a titolo di commissioni e spese di istruttoria non maturate e premio assicurativo non goduto, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;
- per il contratto n. ***573 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.879,13 per commissioni e spese di istruttoria non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione.

Il ricorrente chiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiede al Collegio, in via preliminare, di disporre la riunione dei ricorsi in applicazione dell'art. 274 c.p.c., considerati gli elementi di connessione esistenti fra le tre controversie.

Nel merito, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- in relazione alla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione (finanziamento n. ***705), che la scrivente ha conferito alla società **** s.r.l. l'incarico di collocare i prodotti della banca stessa in qualità di "intermediario finanziario"; inoltre, che la circostanza per la quale il contratto è stato sottoscritto per "procura speciale" dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica non sia sufficiente a far venir meno l'indipendenza dello stesso. Evidenzia, a tal proposito, che la procura speciale è stata conferita esclusivamente per ragioni strumentali, legate alla conclusione dei contratti, "*rimanendo in seno alla Banca ogni valutazione circa la concessione del prestito e le condizioni economiche da applicare all'operazione*";
- per tutti e tre i finanziamenti, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis*, trattandosi di costi *up front* e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli). Nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega i conferimenti di incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha



- qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce le fatture e le contabili dei bonifici);
- la congruità di quanto rimborsato nei conteggi estintivi a titolo di commissioni di gestione, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto i piani di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente, per il contratto n. ***705, la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (comprensiva del rimborso del premio assicurativo), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
 - la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
 - quanto al premio assicurativo a copertura del rischio vita, con specifico riferimento al finanziamento n. ***705, di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla competente compagnia assicurativa, la quale si è mostrata disponibile al rimborso di € 142,90 per il tramite della scrivente. Afferma di aver manifestato la disponibilità ad offrire una somma a titolo di restituzione della quota non goduta del premio, unitamente ad altri oneri, già in sede di risposta al reclamo; tale proposta, tuttavia, non veniva accettata dal cliente. Eccepisce, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che *“l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione del rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento”* (cita, da ultimo, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);
 - sempre con riferimento al finanziamento n. ***705, la non rimborsabilità del premio assicurativo a copertura del rischio impiego, atteso che la banca ha sottoscritto direttamente tale polizza, assumendo al contempo la qualità di contraente e beneficiaria e pagando interamente il premio, sicché al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di estinzione anticipata;
 - con riferimento al finanziamento n. ***625 il legittimo addebito, in sede di conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che *“la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste”*; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via preliminare, di disporre la riunione dei tre ricorsi; in via principale, di rigettare i ricorsi; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio dispone, in via preliminare, la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente*



secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie, con riferimento al contratto n. ***625, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta correttamente effettuato, in conformità con i criteri contrattuali, essendo in atti il piano di ammortamento (sottoscritto dal cliente), al quale il contratto rinvia espressamente.

Per quanto riguarda i *"costi di intermediazione"*, dall'esame della relativa clausola contrattuale si evince che le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche *"attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell'ammortamento"*; per la ripartizione dei costi, è fatto espresso rinvio al modulo IEBCC, *"allegato al contratto"*, tuttavia non presente in atti. La ripartizione dei costi è, peraltro, presente nell'atto di conferimento di incarico all'agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la componente *recurring* dei costi di intermediazione risulta correttamente rimborsata, in conformità con i criteri contrattuali. La componente *up front* dovrà, invece, essere rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi, così come le commissioni di attivazione e di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il ricorrente chiede altresì la restituzione dell'importo di € 214,73, addebitato in conteggio estintivo a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Nel ricorso non precisa ulteriormente la propria domanda. In sede di reclamo, adduce l'illegittimità di tale addebito riferendo che il finanziamento in esame è stato estinto in data 31/08/2020 dal contratto n. ***391, stipulato sempre con l'intermediario. A supporto, risultano allegati conteggio estintivo e liberatoria.

Al riguardo, il Collegio richiama l'orientamento dell'Arbitro, secondo cui *"la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B. [...]. Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l'ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta".

Nel caso di specie, a fronte di un addebito entro i limiti di legge, non risulta provato che il finanziamento in esame sia stato estinto in virtù di un nuovo finanziamento, erogato dal medesimo intermediario resistente.

La domanda non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	4,65%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,52%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 247,50	€ 146,33	<input type="radio"/>		€ 146,33
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.079,38	€ 593,66	€ 350,98	<input type="radio"/>		€ 350,98
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 66,00	€ 39,02	<input checked="" type="radio"/>		rimborsate
<input type="radio"/>	c. di intermediazione 60% (up front)	€ 2.194,56	€ 1.207,01	€ 713,60	<input type="radio"/>		€ 713,60
<input type="radio"/>	c. di intermediazione 40% (recurring)	€ 1.463,04	€ 804,67	€ 475,74	<input checked="" type="radio"/>		rimborsate
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.211
interessi legali	si

Con riferimento al contratto n. ***705, il ricorrente chiede la restituzione integrale della commissione di intermediazione, ritenendo che il contratto sia stato concluso tramite interposizione di un mediatore creditizio, che risulta avere operato anche in qualità di procuratore dell'istituto bancario, in violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e dell'art. 128-sexies, c. 4, T.U.B, che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito.

Al riguardo, il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 26526/2019, che ha enunciato il principio secondo cui "nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile all'impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento".

Nel caso di specie, il contratto – stipulato in data 30/07/2010 – risulta sottoscritto da una società che ha agito in qualità di procuratore speciale dell'odierna resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto alla restituzione integrale della commissione di intermediazione.

Per quanto riguarda le restanti voci di costo, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Natura *recurring* hanno anche gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto. Il relativo rimborso dovrà avvenire secondo il criterio lineare, in ragione dell'assenza in atti delle CGA, alle quali il contratto di finanziamento reca rinvio per il rimborso.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	62
rate residue	58

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	48,33%
- in proporzione alla quota	25,16%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 145,00 <input type="radio"/>	€ 75,48 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 75,48
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.172,29	€ 566,61 <input checked="" type="radio"/>	€ 294,96 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 566,61
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.544,62	€ 746,57 <input checked="" type="radio"/>	€ 388,64 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 436,17
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 295,67	€ 142,91 <input checked="" type="radio"/>	€ 74,39 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 142,91
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
						€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.095
		interessi legali				si ▼

Con riferimento al contratto n. ***573, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta correttamente effettuato, in conformità con i criteri contrattuali, essendo in atti il piano di ammortamento (sottoscritto dal cliente), al quale il contratto rinvia espressamente.

Per quanto riguarda i "costi di intermediazione", dall'esame della relativa clausola contrattuale si evince che le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche "attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell'ammortamento"; per la ripartizione dei costi, è fatto espresso rinvio al modulo IEBCC, "allegato al contratto", tuttavia non presente in atti. La ripartizione dei costi è, peraltro, presente nell'atto di conferimento di incarico all'agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la componente *recurring* dei costi di intermediazione risulta correttamente rimborsata, in conformità con i criteri contrattuali. La componente *up front* dovrà, invece, essere rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi, così come le commissioni di attivazione e di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	4,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota	31,65%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 243,75	€ 142,42	<input type="radio"/>		€ 142,42
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.079,38	€ 584,66	€ 341,61	<input type="radio"/>		€ 341,61
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 208,00	€ 121,53	<input checked="" type="radio"/>		rimborsate
<input type="radio"/>	c. di intermediazione 60% (up front)	€ 1.559,52	€ 844,74	€ 493,57	<input type="radio"/>		€ 493,57
<input type="radio"/>	c. di intermediazione 40% (recurring)	€ 1.039,68	€ 563,16	€ 329,05	<input checked="" type="radio"/>		rimborsate
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 978
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 6.123,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 60,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS